

OGGETTO: Linee guida e d'indirizzo sulla revisione della normativa regionale in materia di conservazione della natura, aree protette e tutela della biodiversità e della geodiversità.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all'Ambiente;

VISTI:

- l'articolo 117 della Costituzione, in particolare il comma 2, lettera s) che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” e il comma 3 che attribuisce alla legislazione concorrente il “ governo del territorio” e la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” recante disposizioni per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, in particolare gli articoli 1, 2, commi 2 e 8, 4, 6, comma 1,7, da 22 a 28, 30 e 32;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” in particolare gli articoli 1, 2, 10, 14, 19, 21, 27, 30;
- la Direttiva 2009/147/CE (ex direttiva CEE 79/409/CEE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, recante disposizioni per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003;
- la Convenzione sulla Diversità Biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, in particolare le disposizioni della Parte Terza, artt. 131 e ss., che tutelano il paesaggio definito quale “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l'articolo 9 "Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e Culturale";
- la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";
- la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Lazio con la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in attuazione dell'articolo 28 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha emanato "norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette del Lazio nonché dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione degli stessi nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelli degradati";
- il sistema della conservazione della natura e della tutela della biodiversità è composto da Parchi, Riserve, Monumenti Naturali e Aree Marine Protette per una superficie complessiva di 182.454 ettari, che equivalgono al 10,60% del territorio del Lazio. I Comuni interessati sono 171, pari al 45% dei comuni della Regione. Considerato che 31 aree protette sono gestite da 12 enti parco, 25 dai comuni o loro consorzi, 12 dalle province, una direttamente dalla Regione attraverso l'Agenzia regionale dei parchi, una dall'associazione ambientalista WWF Italia e due, infine, da Fondazioni. Nel Lazio, inoltre, sono presenti 224 siti della rete Natura 2000, 42 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 182 Siti di Interesse Comunitario (SIC), che unitamente alle aree protette istituite ai sensi della legge 29/97 citata, portano la superficie complessiva regionale protetta a superare abbondantemente il 20 % dell'intero territorio regionale;
- si tratta di un rilevantissimo patrimonio di beni e risorse ambientali e culturali, che custodisce, per numero di specie animali e vegetali, circa il 50% dell'intero patrimonio naturale italiano, la cui gestione qualifica l'esperienza della Regione Lazio tra le più avanzate a livello nazionale;
- la l.r. 29/97 ha fino ad oggi garantito l'integrità del sistema e assicurato un soddisfacente livello di conservazione del patrimonio naturale della Regione;

- che ad oltre quindici anni dalla sua approvazione, peraltro, si rende opportuna la revisione del quadro normativo, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di ottimizzazione delle risorse umane e materiali della pubblica amministrazione, senza intaccare il livello di protezione, anzi garantendo la tutela e il miglioramento della biodiversità nella Regione Lazio e dando piena attuazione alla disciplina dell'Unione Europea in materia;
- l'Italia è stata ripetutamente sollecitata, dalle Istituzioni dell'Unione, al rispetto della normativa sulla gestione della rete natura 2000, istituita dalle richiamate direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e 2009/147/CE (ex direttiva CEE 79/409/CEE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- la frammentarietà ed eterogeneità nella gestione del sistema della conservazione della natura nella Regione Lazio, ancora presente, nonostante la normativa attualmente in vigore avesse introdotto, a suo tempo, opportuni strumenti di armonizzazione - con la creazione degli enti parco e l'eliminazione delle gestioni affidate ai comuni o a loro consorzi, prescrizione non completamente attuata - costituisce un freno all'efficienza del sistema medesimo;
- la protezione della biodiversità e il mantenimento dei servizi degli ecosistemi fondamentali passa necessariamente da una sua corretta gestione. Questa deve essere pensata e organizzata anche in un'ottica di sviluppo: rilanciando l'immagine dei parchi, rendendone più efficiente il funzionamento, attivando circuiti che producano reddito e favoriscano l'occupazione, specialmente nelle aree marginali;
- è, pertanto, opportuno procedere alla revisione della normativa regionale di cui trattasi, nel rispetto del dettato costituzionale, della legge quadro statale e in armonia con la disciplina Comunitaria, al fine di semplificare e rendere più efficiente l'organizzazione del sistema delle aree protette integrandone la gestione con quella della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e dei geositi, in un ottica di rete ecologica;
- tale iniziativa, peraltro, risponde ad un preciso impegno programmatico dell'amministrazione regionale.

PRESO ATTO:

delle linee generali, contenute negli indirizzi programmatici del governo regionale, per la nuova disciplina sulla conservazione della natura e la tutela della biodiversità, volte a:

- “rendere certi e rapidi i tempi di approvazione dei piani d'assetto e dei programmi pluriennali di promozione economica e sociale, anche mediante l'eventuale approvazione congiunta dei due

strumenti, al fine di rafforzare l'idea che il buon funzionamento di un Parco migliora la sua capacità di produrre ricchezza economica, occupazione, buona qualità della vita e presidio del territorio;

- rendere omogenei i criteri di funzionamento delle aree protette per il tramite dell'Agenzia Regionale dei Parchi (ARP) e ridurre le loro spese relative agli organi di amministrazione, snellendo anche la composizione dei Consigli direttivi e il numero dei componenti del collegio dei revisori dei conti;

- sostenere le aree protette nella gestione dei processi complessi, come la gestione delle gare europee o di notevole entità;

- promuovere programmi e progetti di sistema che favoriscano l'esportazione di buone pratiche da un parco all'altro; condividere e adottare metodi di *fund raising* eticamente e ambientalmente orientati; fare in modo che strutture organizzative, dotazioni organiche e risorse economiche dei parchi siano effettivamente coerenti con le funzioni e le attività che svolgono;

- sostenere le produzioni agricole di qualità dei parchi e sviluppare nuovi segmenti turistici legati all'ecologia e all'agricoltura, al turismo ambientalistico e a quello scolastico";

DELIBERA

di incaricare il competente ufficio regionale di predisporre un disegno di legge su biodiversità, geodiversità e aree protette, secondo i seguenti criteri, principi e obiettivi specifici:

A) completare e rendere più efficace la normativa; riunire in un'unica legge le norme sulle aree protette e quelle sulla tutela della biodiversità e della geodiversità;

B) semplificare e rendere più efficiente il sistema di gestione; suddividere l'intero territorio regionale in ambiti territoriali definiti sulla base di criteri naturalistici e ambientali ai quali far corrispondere enti a cui affidare la gestione delle 72 aree protette regionali, degli oltre 200 siti della rete natura 2000 e dei geositi, garantendo la pari dignità dei diversi livelli di tutela; enti che abbiano poteri prescrittivi sulle aree vincolate (aree protette, siti della Rete natura 2000 e geositi) secondo le prerogative di legge e che sul resto del territorio svolgano attività di monitoraggio, coinvolgimento sociale e presidio del territorio, anche a supporto degli enti locali;

C) consentire notevoli risparmi di spesa; diminuire sensibilmente le stazioni appaltanti e i centri di spesa, riorganizzare il personale semplificando la struttura organizzativa e riducendo la frammentazione di uffici, funzioni e competenze, tagliare i costi degli organismi di gestione;

D) affidare i consigli di amministrazione degli enti a persone in possesso di un adeguato

curriculum nel campo della tutela ambientale, selezionate secondo criteri di esperienza, sensibilità e competenza specifica;

E) coinvolgere le comunità locali, il mondo dell'associazionismo e gli operatori economici; garantire ai rappresentanti degli EELL un ruolo chiave negli organi di amministrazione e agli attori sociali ed economici la partecipazione alle scelte fondamentali di programmazione;

F) assicurare l'efficace coordinamento del sistema, esercitando pienamente il proprio ruolo di governance del settore, coordinando e supportando l'attività degli enti di gestione, anche grazie a specifici programmi e progetti di sistema;

G) assicurare la gestione partecipata del sistema, favorendo il coinvolgimento attivo delle sue componenti politiche, tecniche e amministrative, sia centrali che periferiche, alle principali scelte gestionali e di programmazione, anche attraverso il confronto tra le diverse esperienze, la condivisione di progetti e l'esportazione di buone pratiche;

H) garantire la certezza delle regole per i cittadini e le attività economiche all'interno delle aree protette; stabilire tempi certi per la vigenza delle norme di salvaguardia e semplificare l'iter procedurale per l'approvazione degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti; chiarire e definire l'ambito di competenza e i poteri degli enti di gestione nel rispetto delle funzioni e delle prerogative delle amministrazioni locali;

I) migliorare la capacità degli enti di gestione nell'attivare forme di autofinanziamento compatibili con la propria missione di tutela, al fine di integrare i finanziamenti provenienti dal bilancio regionale e di attivare risorse private, imprenditoriali o legate al volontariato, per migliorare l'offerta di servizi e contribuire alle attività di tutela.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità